

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28523 Anno 2021

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: FILIPPINI STEFANO

Data Udiienza: 15/04/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LORDI CINZIA nato a BOLLATE il 09/04/1970


avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI
che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore avvocato BRIGIDA NICOLA GIUSEPPE per l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke extending to the right.

RILEVATO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 1/10/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 29/11/2017, nei confronti di LORDI CINZIA in relazione ai reati di rapina pluriaggravata (capo A), utilizzo abusivo di carta bancomat (capo B) e lesioni (capo C), tutti commessi in concorso con soggetti (Saccone Roberto e Gentiluomo Domenico) giudicati separatamente e in danno di Ferrigno Clemente. Secondo la conforme ricostruzione del fatto recepita dalle due sentenze di merito, l'imputata, convivente del Ferrigno, dopo aver procurato a quest'ultimo uno stato di incoscienza (somministrandogli benzodiazepine disciolte in una bevanda), si è prima impossessata della carta bancomat di quest'ultimo ed ha poi effettuato (tramite la figlia, Muratore Giada, giudicata separatamente) prelievi di contanti per oltre € 2.500 nelle ore successive.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi:
-violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., con riferimento al giudizio di responsabilità, fondato su errata valutazione delle deposizioni della persona offesa e della di lui madre (teste Peritore) contraddette sotto diversi profili da quanto affermato da altri dichiaranti (Muratore Giada, Celli Simone e Di Bisceglie Angelina).

- violazione di legge e inutilizzabilità dei tabulati telefonici relativi all'utenza n. 389/1827061, intestata al Ferrigno ma in uso alla Lordi, in quanto non compresi nel decreto di acquisizione del traffico telefonico emesso dal PM in data 12.5.2014.

- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche nonostante la condizione di incensurata e le precarie condizioni di salute.

2.1 Con memoria in data 4.3.2021 ex art.121 cod.proc.pen., contenente motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod.proc.pen. e un documento accluso (la sentenza irrevocabile di assoluzione di Muratore Giada, la n.230 del 12/19.3.2019 del Tribunale per i Minorenni di Milano), la difesa della ricorrente lamenta:

- l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici nella parte relativa ad utenze non ricomprese nel decreto di acquisizione del PM;

- la violazione di legge ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c), 64, comma 3 e comma 3 bis, 191, 192 commi 3 e 4, 197 comma 1, 197-bis, 371 cod.proc.pen. e 111 Cost.; invero, la difesa dell'imputata aveva prodotto già in primo grado alcune denunce presentate dalla Lordi, i provvedimenti cautelari di conseguenza assunti dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del Ferrigno e una sentenza di condanna a suo carico; dunque, deve ritenersi sussistere tra i fatti di causa e quelli appena richiamati un rapporto di connessione probatoria rilevante ex art. 371 cod.proc.pen., atteso che gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di quei reati spiegano influenza anche sull'accertamento dei reati di causa. Di conseguenza, ricorrendo la richiamata connessione, il mancato avvertimento di cui all'art.64, comma 3, lett. c) cod.proc.pen. nei confronti del Lordi, da considerare indagato/imputato di reato connesso o collegato, e che quindi avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210 comma 6, cod.proc.pen. , determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie.



- la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., atteso che le lesioni di cui agli artt. 582-585 cod.pen. (capo C) debbono ritenersi assorbite nella rapina quale circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n.2 cod.pen.. Comunque, vizio di motivazione ex art.606, comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 582-585 cod.pen., per mancanza assoluta di motivazione sul punto, omessa sia dal primo che dal secondo giudice.
- la violazione di legge per non avere il giudice di merito ritenuto assorbito il delitto di indebito utilizzo della carta bancomat di cui al capo B) nella rapina di cui al capo A).
- la violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e illogicità della motivazione, attesa l'evidente approssimazione dell'azione criminale.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso introduttivo è inammissibile, al pari di quello per motivi nuovi.

1. Prendendo le mosse dal primo motivo (violazione della regula iuris contenuta nell'art. 192 cod.proc.pen.), deve essere evidenziato che, secondo il condiviso orientamento espresso anche di recente da questa Corte (cfr. SS.UU., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04), in sede di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

1.1. Nella specie, il motivo si limita a denunciare la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., attesa la pretesa contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa ed il contrasto con altre risultanze dichiarative introdotte dalla difesa, senza affrontare in alcun modo o specificare le censure in relazione al vizio della motivazione, unico astrattamente invocabile in relazione ai profili dedotti.

1.2. Peraltro, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa (alla quale non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.) possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

1.3 E comunque il motivo è inammissibile, anche perché diretto a spingere questa Corte verso una non consentita rivalutazione del fatto e dei vari elementi istruttori, che invece è già stata adeguatamente effettuata dalla Corte territoriale, la quale (cfr. pag. 6 e segg.) ha motivatamente giudicato lineare, credibile e riscontrata (da analisi chimiche e tabulati telefonici) la deposizione del Ferrigno, mentre intrinsecamente inattendibili le affermazioni della Muratore (figlia dell'imputata, ascoltata ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. in quanto



autrice materiale dei prelievi al bancomat) e del Celli (ex fidanzato della Muratore, che in sentenza si dice animato da astio verso il Ferrigno). Sono pure state adeguatamente affrontate ed escluse tutte le pretese discrasie, rilevate dalla difesa dell'imputata, in merito alle deposizioni della Peritore (la madre della persona offesa) rispetto a quanto dichiarato dal Ferrigno (rimasto per molte ore, oltre una intera giornata, in stato di incoscienza), dalla Lordi stessa o dalla teste Di Bisceglie (amica dell'imputata). Sono state anche considerate le risultanze dei tabulati telefonici, capaci di escludere che l'apparecchio in uso alla Lordi sia rimasto in casa per tutta la notte in cui è avvenuto l'avvelenamento.

1.4 Per giunta, gli argomenti difensivi rispetto alla valutazione delle prove si fondano su stralci di risultanze istruttorie. E, secondo condivisa giurisprudenza in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Rv. 263601; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723).

2. Quanto al secondo motivo, deve parimenti rilevarsi la genericità e ripetitività dello stesso, che reitera semplicemente, senza nulla aggiungere, la medesima doglianza (l'essere inutilizzabili le risultanze relative all'utenza 389/1827061 perché non compresa nel decreto autorizzativo del PM) già adeguatamente contrastata dai giudici del merito, che hanno concordemente rilevato trattarsi di risultanze indirette, in quanto emerse a seguito della disamina dei contatti delle utenze legittimamente tracciate (quelle in uso alla Muratore e al citato Gentiluomo; cfr. pag. 9 della sentenza d'appello) perché ricomprese nel decreto autorizzativo. Argomento evidentemente corretto dal punto di vista logico, non essendo immaginabile o esigibile (ai fini della utilizzabilità degli esiti) che il decreto autorizzativo del PM preveda e contempli, ex ante, tutti i numeri con i quali l'utenza attenzionata potrà venire in contatto (perché chiamata o chiamante).

Per giunta, l'argomento difensivo ora riproposto in ricorso si presenta connotato da estrema genericità, perché non indica quali rilevamenti, telefonate o contatti sarebbero inutilizzabili, né effettua la c.d. "prova di resistenza" rispetto alle ulteriori risultanze istruttorie.

2.1. Quest'ultimo aspetto di genericità, per giunta, risulta anche dirimente rispetto al tema della potenziale rilevanza, pure officiosa, "in ogni stato e grado", della inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (art. 191 cod.proc.pen.), non avendo il ricorrente adeguatamente illustrato in quale modo le risultanze relative ai contatti o all'ubicazione del telefono in uso alla Lordi abbiano inciso rispetto alla formazione della prova, prevalentemente fondata su elementi dichiarativi (la deposizione del Ferrigno, della di lui madre, ecc.), sui riscontri tratti dalle analisi tossicologiche e sulla logica ricostruzione dei fatti operata alla luce dei dati incontrovertibili, quali l'impossessamento, da parte della Lordi, della tessera bancomat del Ferrigno e l'abusiva effettuazione di più prelievi in tempi ravvicinati (collocati all'interno della fase di incoscienza della vittima).



2.2. Il medesimo profilo di genericità della questione priva anche di concreta rilevanza in causa il tema della legittimità delle acquisizioni dei tabulati in forza del solo decreto autorizzativo del PM, così come attualmente previsto dall'art. 132, d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 .

Invero, non ignora il Collegio che la Grande Camera della Corte di giustizia UE, nella sentenza del 2 marzo 2021, H.K., C-746/18, in tema di tabulati telefonici e telematici, rispondendo a un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte suprema estone, ha affermato che il diritto UE (e, in particolare, l'art. 15 della direttiva 2002/58/UE, letto alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta di Nizza) osta a una disciplina nazionale che: 1) non circoscriva l'accesso di autorità pubbliche a dati idonei a fornire informazioni su comunicazioni effettuate da un utente «a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica»; 2) affidi nel corso di un rito penale al pubblico ministero e non a un soggetto terzo (come un giudice) la competenza ad autorizzare l'accesso a tali dati.


Tuttavia, pur non dubitando il Collegio della possibile diretta applicabilità, nell'ordinamento nazionale, della decisione della Corte di Giustizia (organo che, quale interprete qualificato del diritto UE, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme comunitarie, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità -cfr. Cass., Sez. Lav., 17 maggio 2019, n. 13425; Cass. Civ, n. 22577 del 2012, ivi richiamata-), nella specie non pare che la decisione della CGUE del 2 marzo 2021 sia idonea ad escludere la sussistenza di residui profili di incertezza interpretativa e discrezionalità applicativa in capo alla normativa interna; in sostanza, la richiamata pronuncia europea sembra incapace di produrre effetti applicativi immediati e diretti a causa dell'indeterminatezza delle espressioni ivi utilizzate al fine di legittimare l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata dei cittadini: infatti, il riferimento alle «forme gravi di criminalità» ed alla funzione di «prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica», sembra necessariamente implicare un intervento legislativo volto ad individuare, sulla base di «criteri oggettivi», così come richiesto dalla stessa pronuncia della Corte europea, le categorie di reati per i quali possa ritenersi legittima l'acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico.

Peraltro, come già detto, nella vicenda in esame non risultano neppure adeguatamente indicati, da parte del ricorrente, i profili di specifica rilevanza degli elementi tratti dai tabulati nel complessivo quadro accusatorio.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche nonostante la condizione di incensurata e le precarie condizioni di salute dell'imputata.

Invero, a fondamento della statuizione contestata, già il primo giudice aveva valorizzato la pericolosità della condotta per l'incolumità della persona offesa e intensità del dolo della lordi; la Corte d'appello ha logicamente aggiunto, a dette considerazioni, l'evidente premeditazione della condotta, la grave intossicazione acuta del ferrigno che ne è scaturita e il tradimento morale che attesta.

In tal modo il giudice del merito si è adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice puo' limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quelli che ritiene prevalente ed atti a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo



elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, tra le tante, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).


4. Quanto alla memoria contenente motivi nuovi, deve rilevarsi, in primo luogo, che gli stessi debbono considerarsi radicalmente inammissibili in forza dell'esplicita previsione normativa di cui all'art. 585, comma 4, cod.proc.pen., facendo seguito a ricorso inammissibile. Si veda anche, di recente, Sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, Rv. 277850 - 01, secondo cui l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.

4.1. Per giunta, l'argomento relativo ai tabulati non supera, neppure in sede di motivi aggiunti, l'assoluta genericità delle deduzioni in tema, non spiegandosi in alcun modo quale contatto, quale ubicazione o quale conversazione avrebbe efficacia destrutturante rispetto alla ricostruzione accusatoria recepita dai giudici del merito.

4.2. Inoltre, il tema relativo alla pretesa sussistenza, in capo al Ferrigno, della qualità di indagato/imputato per reato connesso, è anche del tutto esulante dai temi affrontati con il ricorso principale, così violandosi l'ulteriore insegnamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294 - 01), secondo cui, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione).

4.3. In merito all'argomento relativo al preteso assorbimento del reato di lesioni di cui al capo C) nella circostanza aggravante della rapina (quella di cui all'art. 628 comma 3, n.2 cod.pen.), oltre all'estraneità rispetto ai motivi di ricorso per cassazione, deve rilevarsi anche la mancanza del tema nei motivi d'appello, nonostante gli espressi argomenti spesi al riguardo dal primo giudice (cfr. pag. 8 della relativa sentenza). Comunque, è argomento manifestamente infondato, come da risalente insegnamento di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6986 del 17/12/1976, Rv. 136049 - 01) secondo cui il delitto di rapina assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, ove la vis compulsiva raggiunge nell'iter criminoso un grado tale da divenire causa di lesioni personali, l'agente risponda anche di questo autonomo reato. E nella fattispecie, le lesioni sono state evidentemente rappresentate dall'intossicazione acuta riscontrata dai sanitari che si sono occupati del ricovero ospedaliero del Ferrigno.

4.4. Del pari nuovo, rispetto ai temi introdotti con il ricorso principale, è il motivo relativo al preteso assorbimento del delitto di indebito utilizzo della carta bancomat di cui al capo B) nella rapina di cui al capo A).



4.5. Mentre puramente reiterativo è l'argomento relativo al diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente contrastato dai giudici del merito, come espresso al superiore punto 3.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/4/2021.

Il Consigliere Estensore

STEFANO FILIPPINI



Il Presidente

GIOVANNA VERGA

